

## La foglia di fico dell'equo compenso e la riforma dei commercialisti

Di Nicola Fiorini

L'11 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del disegno di legge ("ddl") che delega il Governo a emanare una nuova disciplina organica della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Nel prosieguo ci riferiremo a questo ddl come alla "Riforma dei Commercialisti".

Pochi giorni prima, il 4 settembre, il Governo aveva approvato altri ddl volti a riformare tutto il mondo delle professioni, compresa quella di avvocato.

Il ddl della Riforma dei Commercialisti è stato depositato alla Camera dei Deputati<sup>1</sup> e a breve inizierà il suo iter parlamentare. Lo stesso dicasi per gli altri ddl di riforma delle professioni. Se e quando il Parlamento li avrà approvati (ma l'incertezza è più sul quando che sul se), il Governo avrà un tempo relativamente breve (sei/dodici mesi a seconda dei casi) per emanare i relativi decreti delegati.

Al momento non è disponibile il testo depositato presso la Camera. Faremo quindi necessariamente riferimento agli articoli presenti su vari siti specializzati e sulla base dei quali è comunque già iniziato il dibattito.

L'intento di questo breve scritto non è certo quello di affrontare in modo sistematico le molteplici questioni evocate dalle Riforme. Più modestamente, si intende attirare l'attenzione sulla remunerazione delle prestazioni professionali, tema sul quale sarebbe auspicabile che il Parlamento si dimostrasse più saggio e accorto del Governo.

Ci soffermiamo specificamente sulla Riforma dei Commercialisti per ragioni di focalizzazione, ma i termini generali del discorso non cambiano per le altre professioni.

### Un po' di storia

Storicamente, il compenso dei servizi dei professionisti appartenenti alle cosiddette professioni protette, cioè il prezzo delle prestazioni rese dai professionisti iscritti agli Albi professionali, non è mai stato libero, cioè demandato esclusivamente alla contrattazione delle parti. L'ordinamento

1 A.C. 2628, presentato il 26 settembre scorso. Non risulta ancora assegnato ad una Commissione.

Nicola Fiorini è commercialista e presidente dell'Istituto Adam Smith di Verona.

prevedeva infatti che tale compenso non potesse essere inferiore a quello stabilito dalle apposite tariffe professionali. Per determinate prestazioni, le tariffe fissavano anche onorari massimi.

Tale assetto del rapporto discendeva da una lunga tradizione che tuttora si riflette nella normativa codicistica, mai abrogata formalmente. L'art. 2223, comma 2, del codice civile dispone infatti che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Le tariffe avevano per l'appunto la funzione di "tradurre in cifre" i parametri qualitativi in questione.

Le cose cambiano all'inizio del 2012, con il Governo Monti. L'art. 9, comma 1 del D. L. n. 1/2012 dispone che "sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico". Per il mondo delle professioni è una svolta epocale. I professionisti devono stare sul mercato come tutti gli altri. Non a caso, il decreto-legge in questione aveva come obiettivo quello di promuovere la concorrenza e la competitività del Paese. È evidente che la norma appena citata implica in buona sostanza l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2223, c.c.; l'importanza dell'opera e il decoro della professione escono di scena. Ma è un'uscita di scena destinata ad essere momentanea.

Com'è noto, la cultura della concorrenza non fa parte del patrimonio ideale del nostro Paese, tantomeno di quello dei vertici delle professioni ordinistiche e della maggior parte dei relativi iscritti<sup>2</sup>. La lotta contro il presunto svilimento del ruolo dei professionisti consegue un primo e rilevante successo nel 2017, fino a culminare, poco più di due anni fa, nell'approvazione della legge cosiddetta sull'equo compenso<sup>3</sup>.

Vediamo, in estrema sintesi, che cosa prevede la legge in questione, perché ci consente di meglio comprendere la portata di quanto prevede la Riforma dei Commercialisti<sup>4</sup>.

---

2 Mi limito a citare la recentissima intervista del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Vito Pace. "D. Il disegno di legge delega sulle professioni riapre il tema dell'equo compenso. Intanto, cos'è cambiato per voi dopo la legge del 2023? R. La legge 49/2023 per regolare i compensi da parte dei committenti forti ... è un risultato di civiltà giuridica. ... Ora l'obiettivo è estendere questo principio anche verso committenti non ricompresi nella legge 49". Maria Carla De Cesari, *Va velocizzato il concorso ed esteso l'equo compenso*, Il Sole 24 Ore, 28 settembre 2025, pag. 14. Peraltro, nel caso dei Notai, è giusto riconoscere che il tema di una determinazione legale dei compensi si pone in termini parzialmente diversi che per altre professioni.

3 legge 21 aprile 2023, n. 49. Per molti versi, la legge sull'equo compenso costituisce il risultato di un'evoluzione normativa che trova un diretto precedente nell'art. 13-bis della Legge professionale forense, introdotto dall'art. 19-quaterdecies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Questa disciplina, pur contenuta all'interno della legge forense, si estendeva, in virtù del secondo comma dell'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148/2017, alle prestazioni rese da altre tipologie di professionisti anche iscritti in ordine o collegi, in quanto compatibile. L'attuale legge sull'equo compenso ha abrogato tale disciplina, assorbendone i contenuti e introducendo nuove disposizioni in materia. Quindi appare opportuno, in una pubblicazione non specialistica, riferirsi esclusivamente alla legge in vigore.

4 Per un esame più completo si rinvia ad ASSONIME, Circolare n. 24 del 2023.

Si dispone la nullità delle clausole contrattuali che non prevedano un “*compenso equo e proporzionato all'opera prestata*”. Per i non addetti ai lavori, è il caso di evidenziare che la nullità è una “sanzione” estremamente grave, a cui si ricorre di regola con grande cautela. La nullità travolge la clausola relativa al compenso, non il contratto nella sua interezza. Quindi chi rischia è sostanzialmente il cliente che, anche a distanza di anni, potrebbe essere chiamato a corrispondere un compenso molto più alto di quello pattuito. Il professionista che accetta un compenso “iniquo” commette un illecito deontologico; francamente, non un grande spauracchio.

Sono considerati “iniqui” i compensi inferiori agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi, parametri contenuti in svariati decreti emanati dal Ministro della giustizia. I parametri dovevano essere un ausilio fornito al giudice chiamato a decidere la controversia tra professionista e cliente che non avessero pattuito il compenso prima dell'inizio del rapporto o che l'avessero fatto in modo inadeguato. Nati quindi per gestire l'eccezione e comunque non vincolanti per il giudice, ora diventano uno strumento di applicazione generale e diretta nella vita di tutti i giorni di imprese e professionisti. Anche per effetto di questa funzione puramente ancillare, essi danno una rappresentazione grossolana e approssimativa del reale contenuto delle prestazioni professionali. Sotto questo profilo puramente teorico, dunque, molto meglio le abrogate tariffe professionali, che pure si prestavano a infiniti dubbi interpretativi.

Senonché, il vincolo dell'equo compenso non si applica a tutti i rapporti professionali, ma solo a quello con determinati clienti. Parliamo di (a) banche; (b) assicurazioni; (c) loro controllate e mandatari; (d) imprese con più di 50 dipendenti o con ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; (e) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico delle società a partecipazione pubblica. In termini puramente evocativi, la controparte dev'essere quindi una “grande impresa” o comunque un soggetto rispetto al quale il professionista possa essere considerato un contraente debole e quindi meritevole di una specifica tutela.<sup>5</sup>

### **Che cosa prevede la Riforma dei Commercialisti**

La Riforma dei Commercialisti (ma, come ricordato sopra, considerazioni analoghe valgono per le altre professioni) completa l'opera di restaurazione dello status quo ante 2012.

L'art. 2, nel dettare i principi e criteri direttivi a cui dovrà attenersi l'emanando decreto legislativo, prevede (comma 1, lettera d) quanto segue:

fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera intellettuale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, qualità nonché al contenuto specifico ed alle caratteristiche delle prestazioni professionali, e garantisca comunque un equo compenso, nonché prevedere che siano aggiornati, con decreto del Ministro della

<sup>5</sup> La normativa in questione sta dando adito a rilevanti dubbi interpretativi. In particolare, si discute se la stessa sia applicabile in tutti i rapporti con i clienti sopra indicati oppure solo alle prestazioni regolate da convenzioni, cioè ai casi in cui il cliente definisce in modo unilaterale termini e condizioni del rapporto e al professionista non resta che aderire o rinunciare. Tali dubbi verrebbero superati dalla riforma *in fieri*.

giustizia, su proposta del Consiglio nazionale, specifici parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali ...

Alessandro Manzoni ne sarebbe estasiato. L'azzecagarbugli come figura eterna dell'italica stirpe di legislatori. Il compenso è libero, cioè lo stabiliscono le parti negoziando tra loro. Tuttavia, non è proprio del tutto libero, perché dev'essere anche equo. Logica che ricorda da vicino la famosa frase attribuita ad Henry Ford, il cliente può avere la macchina del colore che vuole, purché sia nero<sup>6</sup>. Ovviamente, che cosa sia equo lo decide lo Stato e, come se non bastasse, su proposta di una sola delle parti del rapporto. Le imprese o i consumatori non sono nemmeno consultati. Che paghino in silenzio.

### Considerazioni finali

Risulta tutto molto chiaro. Viene spazzata via anche la foglia di fico del professionista contraente debole che dev'essere tutelato nel rapporto con clienti dotati di maggior potere di mercato. Nel prossimo futuro, l'equo compenso sarà vincolante per tutti, anche per il fruttivendolo dell'angolo e per la casalinga di Voghera. E di questo potere potranno avvalersi anche realtà professionali di centinaia di avvocati e/o commercialisti. Lo zelo restauratore arriva ad estremi che non si riscontrano neanche nella disciplina del lavoro dipendente, da sempre l'emblema di un mondo in cui il dipendente è per definizione la parte debole del rapporto. I dirigenti hanno meno tutele degli operai o degli impiegati. Gli studi di cui sopra invece avranno le stesse tutele del professionista individuale che lavora senza potersi avvalere di alcun collaboratore.

Altri, più ferrati di chi scrive, ci spiegheranno se e in che termini la nuova disciplina sia conforme al diritto comunitario sulla concorrenza. Mi limito a ricordare che già nel 2017, con riferimento alla riforma della legge forense (vedi nota 2), l'Autorità Antitrust aveva segnalato alle Camere e alla Presidenza del Consiglio che *"la norma, nella misura in cui collega l'equità del compenso ai parametri tariffari contenuti nei decreti anzidetti, reintroduce di fatto i minimi tariffari, con l'effetto di ostacolare la concorrenza di prezzo tra professionisti nelle relazioni commerciali con tali tipologie di clienti"*.

Infine, è doloroso constatare che i professionisti italiani continuano a non capire che la prosperità dei loro clienti, cioè le imprese italiane, è la condizione della loro prosperità. L'interesse comune dovrebbe essere quello di ampliare le opportunità di lavoro, non quello di godere di rendite di posizione. In un mondo globale, ne beneficerebbero i professionisti esteri a cui le imprese avranno interesse a rivolgersi ogniqualvolta possibile. E con l'avvento dell'intelligenza artificiale, queste possibilità si amplieranno notevolmente. A meno che qualcuno non ipotizzi un'applicazione transnazionale dell'obbligo dell'equo compenso. Forse è solo questione di tempo.



## IBL Focus

### Chi Siamo

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

### Cosa Vogliamo

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.